LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1753)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1956

Estensione della «assistenza integrativa» ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi assistiti dall' I. N. A. D. E. L.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 agosto 1955, n. 692, l'assistenza sanitaria è stata estesa anche ai pensionati ex dipendenti degli Enti locali. L'Ente nazionale dipendenti enti locali provvede quindi, a norma dell'articolo 2 di detta legge, ad espletare la sua opera di assistenza sanitaria, anche nei confronti di tutti i pensionati titolari di pensioni della Cassa di previdenza dipendenti Enti locali, dei Monti Pensioni o Istituti o Fondi speciali amministrati da Comuni. Provincie o Istituti di pubblica assistenza nonchè dei titolari di assegni vitalizi dell'I.N.A.D.E.L. A norma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'assistenza di malattia a favore di detti pensionati deve essere attuata con prestazioni: 1) di assistenza generica e specialistica, compresa l'assistenza ostetrica; 2) di assistenza ospedaliera; 3) di assistenza farmaceutica.

L'I.N.A.D.E.L., applicando quanto disposto da detto articolo, esclude i pensionati assistiti dal godimento di quelle prestazioni che vanno sotto il nome di « assistenza integrativa » e che comprendono le cure termali, nonchè la fornitura di occhiali e di protesi in genere. D'altro lato l'Istituto, mancando un regolamento di attuazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, numero 350, che demanda in via generale all'Ente il compito di curare l'assistenza di tutti i dipendenti di Enti locali di ruolo e non di ruolo e dei relativi nuclei familiari, ha attuato una regolamentazione interna in base alla quale, agli assistiti in attività di servizio viene assicurato anche il godimento delle prestazioni proprie dell'assistenza integrativa, che, come si è visto, è stata invece esclusa per i pensionati, data la precisa elencazione attuata dall'articolo 3 della legge n. 692.

Tuttavia questa disparità di trattamento assistenziale, che non trova riscontro nelle analoghe norme concernenti i dipendenti dello Stato che godono, invece, a cura dell'E.N.P.A.S. della stessa assistenza sia durante il servizio che dopo la cessazione dello stesso, appare

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inammissibile, specie se si tien conto della particolare necessità delle prestazioni di assistenza integrativa sentita, a causa della loro età avanzata, da parte dei pensionati. Di conseguenza sembra equo estendere ai detti pensionati tutte quelle cure e quelle prestazioni che sono oggi concesse ai dipendenti degli Enti locali in attività di servizio.

A tale fine si è ritenuto di presentare al vostro esame ed alla vostra approvazione il presente disegno di legge con il quale si fa obbligo all'I.N.A.D.E.L. di equiparare per quanto riguarda l'assistenza sanitaria i pensionati assistiti dall'Istituto stesso con gli assistiti in attività di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I titolari di pensioni o di assegni vitalizi assistiti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali hanno diritto di usufruire, da parte dell'Istituto stesso, del medesimo trattamento di assistenza sanitaria attuato nei confronti degli assistiti in attività di servizio.